



**COMUNE DI
MANERBA DEL GARDA**
Provincia di Brescia

**DELIBERA
CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 6
DEL 31.01.2019**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA L'ANNO 2019	DELLE MUNICIPALE PROPRIA	ALIQUOTE (IMU) PER
-----------------	--	---	-------------------------------

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trentuno** del mese di **gennaio**, alle ore **18:40** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica, sotto la presidenza del Sindaco, **Presidente**, il Consiglio Comunale, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i Signori:

1 - BERTINI ISIDORO	Presente	
2 - MATTIOTTI FLAVIANO	Presente	
3 - SANDRINI GIANFRANCO	Presente	
4 - BERTINI ANDREINO	Assente	G
5 - BOSELLI CRISTIAN	Presente	
6 - TOSELLI ALESSANDRO	Assente	G
7 - AMONTE SERGIO	Presente	
8 - OLIVARI SARA	Presente	
9 - BERTINI MARCO	Presente	
10 - SOMENSINI GIULIANO	Presente	
11 - NONFARMALE ANDREA	Presente	
12 - SIMONI PAOLO MARIANTONIO	Presente	
13 - DE MUNARI MICHELA	Presente	

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Assessori esterni partecipanti alla seduta:

14 - MICHELA POCHETTI	Assente	G
15 - NOEMI AVIGO	Presente	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, **DR.SSA MARIA ANGELA DANZI'**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **DOTT. ISIDORO BERTINI** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

*Il Sindaco introduce l'argomento posto al numero 6 dell'ordine del giorno;
Visto l'andamento della discussione di cui verbale di seduta in atti;*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione C.C. 31 del 29.07.2014 avente ad oggetto: “Determinazione aliquote d'imposta municipale propria per l'anno 2014”;
- la deliberazione C.C. 18 dell'8.04.2015 avente ad oggetto: “Determinazione aliquote d'imposta municipale propria per il 2015”;

Rilevato che per gli anni 2016, 2017 e 2018 l'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 37, lettera *a*), della legge n. 205/2017, aveva disposto la sospensione dell'efficacia delle eventuali deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Atteso che per l'anno 2019 tale sospensione è venuta meno e che, tuttavia, si ritiene opportuno non innalzare il livello della pressione fiscale;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabiliva che, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dall'assoggettamento a TASI, “*i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015*”;

Considerato che il comma 42 dell'art. 1 della legge n. 232/2016 e, successivamente, il comma 37 dell'art. 1 della legge n. 205/2017, a modifica del comma 28 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, hanno previsto che i Comuni potessero mantenere rispettivamente per il 2017 ed il 2018 la maggiorazione TASI deliberata per l'anno immediatamente precedente;

Visto, da ultimo, il comma 1133, lettera *b*) dell'art. 1 della legge n. 145/2018 che, modificando ulteriormente il comma 28 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, consente ai Comuni, anche nell'anno 2019, di “[...] *continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018*”;

Viste le deliberazioni C.C. n. 25/2016, n. 11/2017 e n. 8/2018 con le quali veniva conseguentemente espressamente mantenuta, anche per gli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015 e s.m.i., la maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 667, della legge n. 147/2013, nella misura determinata con le deliberazioni C.C. n. 32/2014 e n. 15/2015;

Atteso che, con deliberazione assunta in data odierna, è stata confermata, anche per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 28, secondo periodo, della legge n. 208/2015, la maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 667, della legge n. 147/2013;

Ritenuto, pertanto, che, anche in ragione del mantenimento della predetta maggiorazione TASI nell'anno corrente, possano confermarsi, per il 2019, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nella misura già deliberata per gli anni 2016, 2017 e 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

Osservato, in particolare, che l'art. 19, comma 5, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC autorizzava il Consiglio comunale a deliberare un'aliquota

differenziata per i fabbricati concessi in comodato, per i quali ricorressero i presupposti di cui all'art. 1, comma 707, lettera b), numero 3) della legge n. 147/2013, e che con le citate deliberazioni n. 31/2014 e n. 18/2015 veniva conseguentemente determinata al 7,6‰ l'aliquota per gli immobili aventi tale destinazione;

Visto l'art. 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge n. 201/2011 – convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 – così come introdotto dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge n. 208/2015, che prevede la riduzione al 50% della base imponibile “*per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*”;

Ritenuto che la disposizione di cui al citato art. 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge n. 201/2011, per quanto fissi dei requisiti più stringenti rispetto all'art. 1, comma 707, lettera b), numero 3), della legge n. 147/2013, non osti al mantenimento dell'aliquota differenziata del 7,6‰ per tutti coloro i quali versino nella situazione considerata dall'art. 19, comma 5, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – mantenimento, per altro verso, necessitato dal divieto di introdurre aumenti ai tributi locali disposto dal comma 26 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 – con la conseguenza che:

- ove sussistano sia i presupposti dell'art. 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge n. 201/2011, sia quelli dell'art. 19, comma 5, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), in relazione alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 707, lettera b), numero 3) della legge n. 147/2013, si applicherà l'aliquota del 7,6‰ sulla base imponibile ridotta del 50%;
- ove sussistano solo i presupposti dell'art. 19, comma 5, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), in relazione alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 707, lettera b), numero 3) della legge n. 147/2013, si applicherà l'aliquota del 7,6‰ sulla base imponibile piena;

Preso atto, infine, che, anche per l'anno 2019, i terreni agricoli situati nel territorio del Comune di Manerba del Garda sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) in forza del combinato disposto dell'art. 1, comma 13, della legge n. 208/2015 e dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/1992;

Rilevato che:

- il 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000 dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti delle entrate degli enti locali, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il 1° comma dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone, ordinariamente, che il bilancio di previsione debba essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell'anno precedente, salvo differimento disposto con Decreto del Ministro dell'Interno;
- il Ministro dell'Interno, con Decreto del 7 dicembre 2018, ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali;
- pertanto il termine per approvare le aliquote IMU, in modo che la vigenza decorra dal 1° gennaio 2019, è il 28 febbraio 2019;

Tenuto conto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio

Comunale;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento generale delle entrate;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'AREA TRIBUTI DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'AREA CONTABILE DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno ed astenuti n. 3 (Nonfarmale, Somensini e De Munari) espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri votanti su n. 11 presenti;

DELIBERA

1. Di prendere atto che alle abitazioni principali non accatastate come A/1, A/8 o A/9 non si applica l'IMU;
2. Di prendere atto che alle pertinenze delle abitazioni principali non accatastate come A/1, A/8 o A/9 non si applica l'IMU;
3. Di prendere atto che le pertinenze alle quali non si applica l'IMU, ai sensi del punto 2), possano essere al massimo un fabbricato accatastato come C/2, un fabbricato accatastato come C/6 e un fabbricato accatastato come C/7;
4. Di prendere atto che per il 2019 i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti da IMU ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 208/2015;
5. Di mantenere sui fabbricati accatastati nel gruppo D l'aliquota minima del 7,6%;
6. Di determinare dunque per il 2019 le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) come di seguito specificato:
 - ✓ aliquota del 4‰ per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, accatastate come A/1, A/8 o A/9 e per le pertinenze, così come indicate dal legislatore;
 - ✓ aliquota del 3,8‰ per i locali commerciali accatastati come C/1;
 - ✓ aliquota del 7,6‰, per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado, subordinando la fruizione di tale aliquota alle condizioni elencate dall'articolo 19, comma 5, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e salva la riduzione della base imponibile nei casi previsti dall'art. 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge n. 201/2011;
 - ✓ aliquota dell'8,6‰ per gli immobili accatastati in C/2, C/3, e C/7 che non siano pertinenze di abitazioni principali;
 - ✓ aliquota del 10,0‰ per tutti i restanti immobili, comprese le aree fabbricabili, ad eccezione dei fabbricati accatastati nel gruppo D;
7. Di stabilire che dall'imposta municipale propria dovuta per il 2019, relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, accatastati come A/1, A/8 o A/9, si detraggano, per un importo massimo fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, euro 200,00;

8. Di dare atto che la detrazione d'imposta di cui al punto 7) debba essere rapportata anche al periodo dell'anno durante il quale si protrae l'utilizzo dell'immobile quale abitazione principale;
9. Di disporre la trasmissione della presente in elenco ai capigruppo consiliari ex art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Successivamente

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con immediata decorrenza;

RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno ed astenuti n. 3 (Nonfarmale, Somensini e De Munari) espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri votanti su n. 11 presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
DOTT. ISIDORO BERTINI

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARIA ANGELA DANZI'

(firmato digitalmente)

La presente deliberazione:

- diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;
 - viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
-

. .